

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-463 del 28/01/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AREA VERDE AD USO NON ESCLUSIVO - RICHIEDENTE: BORGHI FAUSTO - PRATICA 19015/2023 - PROCEDIMENTO: PC05T0045.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-478 del 27/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
(PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AREA VERDE AD USO
NON ESCLUSIVO - RICHIEDENTE: BORGHI FAUSTO - PRATICA 19015/2023
- PROCEDIMENTO: PC05T0045.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. DET-AMB-2020-3279 del 15/07/2020 con il quale è stata rinnovata fino al 26/03/2024 al Signor Borghi Fausto (C.F.: BRGFST58S03B025V), la concessione per l'occupazione per uso non esclusivo ad area verde, di area demaniale di circa 2.171 m² ubicata in sponda destra del Torrente Tidone, in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Lentino e censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 31, fronte mappali 297 e 284 (Procedimento PC05T0045);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 78931 del 05/05/2023, con la quale il summenzionato Signor Borghi Fausto (C.F.: BRGFST58S03B025V), ha provveduto, a richiedere il rinnovo nei termini della succitata concessione;

CONSIDERATO che

- per mero errore materiale nel punto a) della Determinato della succitata concessione l'area demaniale oggetto della concessione in parola è stata identificata erroneamente come ubicata in sponda destra del Torrente Tidone anziché in sponda sinistra;
- nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica in dotazione a Agenzia, si è accertato che l'area demaniale oggetto della presente occupazione è meglio identificata come ubicata in Località Molino Lentino in Comune di Alta Val Tidone (PC), e censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31 fronte mappali 297 e 284/p, e pertanto è

necessario, con il presente atto provvedere a meglio definire l'ubicazione dei terreni demaniali oggetto dell'attraversamento di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 13/09/2023 sul BURERT (parte seconda), n. 251 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 185006 in data 20/10/2025);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2026 (compreso);
- ha versato la somma di € 367,99 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 in data 02/02/2006 in occasione del rilascio della concessione primaria e mantenuto a garanzia degli obblighi e delle condizioni discendenti dall'occupazione in parola, € 100,00 in data 08/07/2020 e € 117,99 in data 23/01/2026, a titolo di integrazione del deposito cauzionale in precedenza versato);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Signor Fausto Borghi (C.F.: BRGFST58S03B025V), il rinnovo della concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.171 m² di superficie, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Molino Lentino, sponda sinistra idraulica del Torrente Tidone, censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31 fronte mappali 297 e 284/p, per utilizzo mantenimento area verde ad uso non esclusivo, secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC05T0045);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (SEI)** a partire dalla data di adozione del presente atto di concessione;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/01/2026;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2026 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **367,99** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque

denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Signor Fausto Borghi (C.F.: BRGFST58S03B025V), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC05T0045.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.171 m² di superficie, per uso non esclusivo di mantenimento area verde, ubicata in Comune di Alta Val Tidone (PC), in Località Molino Lentino, sponda sinistra idraulica del Torrente Tidone, censita al N.C.T. del succitato Comune alla sezione A, foglio 31 fronte mappali 297 e 284/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2026, ammonta a € **367,99**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **367,99**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel

dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

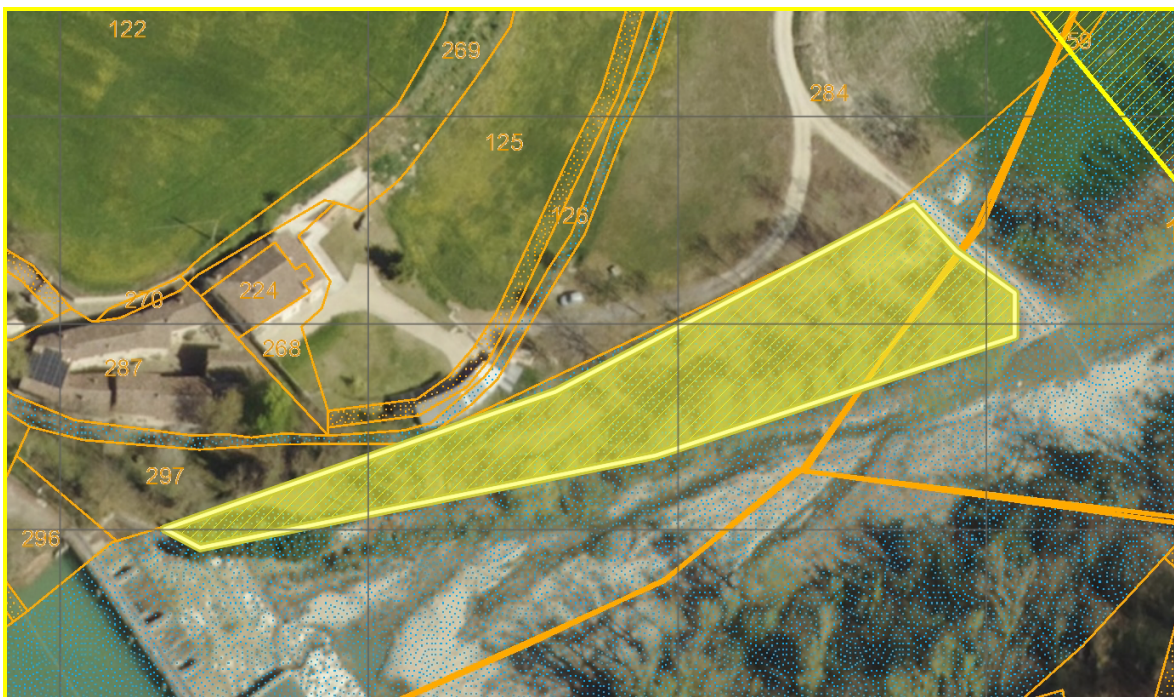
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 185006 del 20/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il sottoscritto Fausto Borghi (C.F.: BRGFST58S03B025V), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 23/01/2026, firmato per accettazione dal concessionario.

Alla c.a.

ARPAE- SAC PiacenzaAgenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia- Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni OvestPec: aoopc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Sig. Borghi FaustoPec: fausto.borghi@pec.eppi.it

Risposta al protocollo n. 57339 del 17/08/2023

Oggetto: L.R. n.7/04 – Pratica SD 19015/2023 – Procedimento PC05T0045

Richiesta rinnovo concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Tidone in Comune di Alta Val Tidone (PC), per uso: mantenimento area verde ad uso non esclusivo.

Richiedente: Sig. Borghi Fausto

*Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.***Premesso che:**

- la L.R. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” ha stabilito, all’art. 16, che le funzioni di concessione relative all’utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all’art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- l’ufficio ARPAE - SAC di Piacenza ha richiesto, con nota acquisita a protocollo ARSTPC-PC n. 57339 in data 17/08/2023, il rilascio di parere idraulico di competenza allo scrivente Ufficio Territoriale per l’istanza di rinnovo senza modifiche avanzata dal Sig. Borghi Fausto (nel seguito, *Richiedente*) in merito all’occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Tidone in sponda destra, ubicata in Località Lentino del Comune di Alta Val Tidone (PC), ed identificata catastalmente a fronte dei mappali 297 e 284, foglio 31 NCT del Comune suddetto, da adibire ad uso area verde non esclusiva.

Vista la documentazione pervenuta alla scrivente UT:

- Richiesta Nulla Osta Idraulico
- Istanza di rinnovo senza modifiche
- DET-AMB-2020-3279 del 15/07/2020 di ARPAE

Riscontrato che l’area oggetto di richiesta ricade in:

- Fascia A1- Alveo attivo, secondo il P.T.C.P. vigente;
- Area caratterizzata da scenario di pericolosità P3- Alluvioni frequenti, secondo P.G.R.A. vigente.



Tutto ciò premesso, visto e riscontrato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, per l'istanza di rinnovo senza modifiche avanzata dal Sig. Borghi Fausto, in merito all'occupazione di area del demanio fluviale di pertinenza del Torrente Tidone, per uso area verde non esclusiva, ubicata in Località Lentino, a fronte dei mappali 297 e 284 del foglio 31 N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC), in ottemperanza alle prescrizioni di seguito riportate:

- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e al contenimento della vegetazione spontanea nei pressi dell'area concessa, fanno carico al *Richiedente* tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua, la conservazione dei beni concessi e la prevenzione di danni, infortuni e rischi per l'incolumità pubblica delle persone;
- è fatto assoluto divieto di asportare materiale alluvionale fuori dall'alveo demaniale;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento in assenza di idonei mezzi e/o segnaletica;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- Il *Richiedente* deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area e alle opere al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché a mezzi e imprese incaricate. L'Autorità Idraulica si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento lo sgombero dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il *Richiedente* abbia diritto a compensi di sorta. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal *Richiedente* ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti.
- Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto da parte del *Richiedente* per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite e per eventuali limitazioni all'uso conseguenti a piene del corso d'acqua, frane, alluvioni e altre cause naturali o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte della Pubblica Amministrazione competente.
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza

idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia- Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altri in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Servizio

Arch. Cristian Ferrarini
(documento firmato digitalmente)

EP/DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.